



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920

Roma - Giovedì, 22 luglio

Numero 172

AVVISO DI SPEDIZIONE

degli indici alfabetico e cronologico della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del 1919

Si rende noto agli abbonati ed a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti del Governo che si è ora ultimata la distribuzione degli indici alfabetico e cronologico della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dell'anno 1919.

Gli eventuali reclami per il mancato recapito dei medesimi dovranno indirizzarsi al R. Ufficio gestione leggi e decreti in Roma, via Giulia, n. 52, entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto prescrive l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che, scorso detto termine, essi non verranno più ammessi e gli interessati dovranno pagare il volume che richiederanno.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

LEGGE n. 999 che istituisce una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle spese di guerra.

REGIO DECRETO n. 993 che apporta modificazioni al R. decreto 11 giugno 1914, n. 582, relativamente alla data per la risposta dei premi nelle Borse di commercio del Regno.

REGIO DECRETO n. 900 che apporta modificazioni all'ordinamento militare per la Tripolitania e la Cirenaica approvato con R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, relativamente alle condizioni di arruolamento e di trattamento dei militari italiani ed indigeni del R. corpo di truppe coloniali della Libia.

REGIO DECRETO-LEGGE n. 986 che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1919-1920.

REGI DECRETI nn. 995 e 998 riflettenti erezione in ente morale, approvazione di statuto.

DECRETO MINISTERIALE che reca provvedimenti per il recupero dei beni italiani in Germania.

DECRETO MINISTERIALE che autorizza l'esportazione di legumi secchi riconosciuti invendibili in paese per avanzata avaria.

DECRETO COMMISSARIALE sulla denuncia e consegna di armi e materie esplodenti nella Venezia Giulia.

MINISTERO DELL'INTERNO: Ordinanza di sanità marittima numero 3.

Disposizioni diverse.

Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro: Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno — Corso medio dei cambi — Ministero della giustizia e degli affari di culto: Avviso — Ministero del tesoro: Notificazione — Corte dei conti: Pensioni civili e militari liquidate dalla sezione IV — Ministero della guerra: Disposizioni nel personale dipendente — Concorsi.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 999 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle spese di guerra.

Art. 1.

È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta con l'incarico:

a) di accertare gli oneri finanziari risultanti a carico dello Stato, per spese dipendenti dalla guerra, e le modalità della loro erogazione;

b) di procedere alla revisione dei contratti, delle commesse, delle indennità di requisizione e di espropriazione, dei compensi attribuiti in sede di sistemazione dei contratti di guerra, dei provvedimenti relativi alla alienazione del materiale bellico, nonché dei pagamenti di qualsiasi genere fatti o a farsi in dipendenza della guerra e in dipendenza degli approvvigionamenti, consumi e servizi di ogni genere alla guerra inerenti;

c) di accettare, in ordine agli oggetti indicati nei commi a) e b), ogni responsabilità morale, giuridica, amministrativa, politica;

d) di proporre provvedimenti atti a reintegrare l'erario di ciò che possa risultare doversi recuperare e ciò indipendentemente da qualsiasi sentenza e decisione di qualsiasi giurisdizione ordinaria o speciale anche se passata in cosa giudicata.

Art. 2.

Le norme per l'esercizio delle azioni da parte dello Stato tendenti al recupero indicato nel comma d) dell'art. 1 saranno emanate con decreto Reale, sentita la Commissione d'inchiesta.

Art. 3.

In aggiunta ai casi dell'art. 1969 Codice civile, lo Stato avrà diritto ad ipoteca legale sui beni del suo debitore per i recuperi.

Il titolo per l'iscrizione di questa ipoteca sarà determinato nel decreto Reale di cui all'articolo precedente.

La Commissione d'inchiesta durante le sue indagini

potrà chiedere che lo Stato iscriva detta ipoteca sui beni immobili e proceda a sequestro sui beni mobili delle persone delle quali accertasse la responsabilità, col conseguente diritto dell'erario al recupero.

Tale diritto compete inoltre allo Stato, sentita la Commissione d'inchiesta.

Art. 4.

Si presumeranno fatti in frode delle ragioni di recupero dell'erario, e in mancanza di prova contraria saranno annullati rispetto allo Stato, tutti gli atti, i pagamenti e le alienazioni, a qualunque titolo compiuti dalle persone indicate come responsabili in ordine agli oggetti di cui al comma a) e b) dell'art. 1°, posteriormente al dì 24 giugno 1920 in cui fu proposto al Parlamento il presente disegno di legge.

Art. 5.

La Commissione è composta di trenta membri, dei quali 15 deputati e 15 senatori, da nominarsi dalle rispettive assemblee.

La Commissione elegge nel proprio seno il presidente, il vice presidente e il segretario.

Gli eletti dalla Camera continuano a rimanere membri della Commissione, anche se perdono le loro qualità di deputati.

La Commissione è autorizzata a suddividersi in più Sottocommissioni ed a pubblicare un regolamento per la disciplina delle proprie funzioni.

Art. 6.

Le Amministrazioni dello Stato e le gestioni fuori bilancio create durante la guerra debbono ordinare e mettere a disposizione della Commissione tutti gli atti e documenti relativi alle spese, alle commesse ed ai contratti fatti in dipendenza della guerra e tutto quanto il materiale amministrativo e contabile possa occorrere al fine dell'inchiesta.

La Commissione potrà adibire per l'adempimento del suo mandato quei funzionari che ritenga necessari, facendone richiesta alle competenti autorità da cui dipendono. Potrà pure incaricare tecnici ed esperti estranei all'Amministrazione.

Art. 7.

Qualora la Commissione, per determinate indagini lo deliberi, essa ha facoltà di citare e sentire testimoni, eseguire ispezioni, ordinare perizie, richiedere e sequestrare documenti, libri di commercio, bilanci sia di società industriali o commerciali, come di qualunque altra azienda pubblica o privata, e fare tutti quelli altri accertamenti che possano condurre alla scoperta della verità. Le competono al riguardo tutti i poteri attribuiti dal Codice di procedura penale al magistrato inquirente; e sono applicabili alle infrazioni le pene stabilite in relazione alle istruttorie penali.

I funzionari chiamati eventualmente a deporre innanzi alla Commissione sono prosciolti dal vincolo del segreto d'ufficio.

Art. 8.

man mano che avrà esaurito il lavoro di indagini sulle singole amministrazioni e sulle singole gestioni fuori bilancio.

Art. 9.

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto coi ministri della guerra, della marina, del tesoro, dell'industria e commercio e delle terre liberate, sarà provveduto alla nomina e costituzione dell'ufficio di segreteria della Commissione.

Art. 10.

Nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della guerra sarà stanziata la spesa necessaria per i lavori della Commissione, da iscriversi in apposito capitolo per l'esercizio 1920-1921, col titolo « Spesa per l'inchiesta parlamentare sulle spese di guerra ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — SECHI — MEDA —
ALESSIO — FERA — RAINERI.

Visto, si pubblica: FERA

Il numero 993 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Santa Romana Chiesa
RE D'ITALIA

Veduti l'art. 17 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e l'art. 33 del regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1468;

Veduto il R. decreto 11 giugno 1914, n. 582;

Ritenuta l'opportunità di spostare la data nella quale deve aver luogo la risposta dei premi nelle Borse di commercio del Regno;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La risposta dei premi nelle Borse di commercio del Regno ha luogo il sesto giorno non festivo che precede la liquidazione.

Per tutte le altre operazioni indicate nella disposizione del R. decreto 11 giugno 1914, n. 582, resta invariata la data fissata nel decreto stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1920.

Il numero 900 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visto il Nostro decreto 12 gennaio 1913, n. 204;

Visto il Nostro decreto 22 gennaio 1914, n. 147, successivamente modificato.

Visto i decreti 15 giugno e 6 novembre 1919, n. 1130 e 2244;

Visto i Nostri decreti 16 ottobre 1919, n. 1986; 21 novembre 1919, n. 2143; 7 marzo 1920, n. 351, da convertirsi in legge;

Ritenuto necessario di modificare in base alle attuali esigenze il reclutamento e il trattamento del personale del R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica;

Inteso il Consiglio dei ministri;

Su proposta del ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto coi ministri per la guerra e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono portate le seguenti varianti al R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, successivamente modificato, che approva l'ordinamento militare per la Tripolitania e la Cirenaica:

1°.

L'art. 23 è sostituito dal seguente:

« Articolo 23 - Dal giorno in cui gli ufficiali s'imbarcano per il rimpatrio definitivo cessano tutte le indennità coloniali, salvo le eccezioni di cui al seguente articolo ».

Dopo l'art. 23 aggiungere il seguente:

« Articolo 23-bis - Le licenze per gli ufficiali sono di tre specie:

a) - *Brevi licenze* tanto per l'interno della colonia quanto fuori: esse hanno la durata massima complessiva di 30 giorni per anno compreso il viaggio, le cui spese sono a carico dell'ufficiale.

Durante la breve licenza l'ufficiale conserva integralmente tutti gli assegni ed indennità.

b) - *Licenze ordinarie* - Regolate dalle seguenti norme: per ogni anno di servizio effettivo in colonia possono essere concessi:

60 giorni di licenza agli ufficiali generali;

50 giorni di licenza agli ufficiali superiori;

40 giorni di licenza ai capitani;

30 giorni di licenza agli ufficiali subalterni.

Tali giorni possono essere cumulati fino ad un massimo di tre annualità.

L'ufficiale non potrà cominciare ad usufruire della licenza ordinaria che dopo il primo anno di servizio in colonia.

Nella durata della licenza non è computato il viaggio dalla sede dell'ufficiale in colonia a quella da lui designata in Libia, in Italia o nel bacino del Mediterraneo.

Durante la licenza gli ufficiali conservano oltre gli assegni di cui alla lettera A) dell'art. 12 l'indennità coloniale di cui alla lettera C) e l'indennità di cui alla lettera g) dell'art. 12.

La licenza straordinaria viene concessa compatibilmente con le esigenze del servizio ed ha la durata massima di tre mesi (non compreso il viaggio), oltre i quali l'ufficiale cessa di appartenere al R. C. di T. C.

Durante la licenza straordinaria l'ufficiale conserva, oltre gli assegni di cui alla lettera A) dell'articolo 12 la sola indennità di cui alla lettera g); se però la licenza è concessa per ragioni di malattia od infermità provenienti dal servizio, l'ufficiale continua a percepire anche l'indennità coloniale di cui alla lettera C) dell'articolo 12.

Il viaggio di andata e ritorno è gratuito se la licenza straordinaria viene concessa per ragioni di malattia o d'infermità provenienti dal servizio; è a spese degli ufficiali in tutti gli altri casi.

Agli ufficiali che comunque rimpatriano definitivamente e non possono fruire o non stiano già fruendo di alcuna delle anzidette licenze può essere concessa una licenza di rimpatrio della durata massima di giorni 30.

Durante tale licenza spettano gli assegni di cui alle lettere A) e C) dell'art. 12. Il viaggio è gratuito e nella durata della licenza non è computato il viaggio.

2°.

Gli articoli 27 e 31 sono soppressi e sostituiti dal seguente:

« Articolo 27:

A) - Qualunque sottufficiale e militare di truppa del R. E. sotto le armi può aspirare ad essere arruolato nel R. C. di T. C. della Tripolitania e della Cirenaica a sua domanda assumendo l'obbligo di servizio di due anni.

Pei militari appartenenti all'arma dei CC. RR. l'obbligo di servizio è di tre anni.

I sottufficiali e i militari di truppa dei CC. RR. e dei militari di truppa delle armi e corpi debbono essere celibi o vedovi senza prole; i marescialli (esclusi quelli dei CC. RR.); gli interpreti, i maniscalchi, i sellai, gli armaioli e gli operai possono essere anche ammogliati.

È in facoltà del governatore di autorizzare gli ammogliati a portare la famiglia in colonia applicando le disposizioni vigenti in patria per il trasferimento da una ad un'altra sede permanente di servizio dei sottufficiali, caporali e soldati con famiglia o aventi persone abitualmente con loro conviventi ed a loro carico.

B) - I sottufficiali ed i militari di truppa del R. C. di T. C. della Tripolitania e della Cirenaica (esclusi quelli dei CC. RR.), possono essere reclutati altresì semprechè corrispondano ai requisiti di cui al terzo comma della precedente lettera:

a) dai militari in congedo;

b) dai cittadini italiani non ancora sotto le armi aventi o non obblighi di leva residenti o non nel Regno.

Gli aspiranti al volontariato di cui sopra, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non aver oltrepassato il 25° anno di età se soldati o caporali, il 32° se sottufficiali; aver tenuto sempre buona condotta e aver sana e robusta costituzione fisica da accertarsi mediante visita medica.

Se i sottufficiali in congedo ammessi nel Regio corpo di truppe coloniali non si trovano nelle condizioni volute per le riammissioni in servizio dei sottufficiali nei corpi del R. E. essi dovranno al termine della ferma o della rafferma coloniale essere inviati in congedo, non potendo essere trasferiti nei reparti metropolitani.

C) - All'arruolamento dei sottufficiali e militari di truppa alle armi o in congedo nel R. C. di T. C. della Tripolitania e della Cirenaica provvede il Ministero della guerra su richiesta del Ministero delle colonie; all'arruolamento dei cittadini di cui alle lettere B) b) può provvedere l'Amministrazione coloniale oppure il

E) - Per tutti i militari di cui sopra la decorrenza degli obblighi di servizio assunti ha principio alla data d'imbarco per la Libia, per quelli che già trovansi in Colonia dalla data dell'arruolamento.

F) - In tempo di guerra è sospeso il congedamento dai Regi corpi di truppe coloniali.

3°.

L'articolo 32 è sostituito dal seguente:

« Articolo 32 - I sottufficiali e militari di truppa arruolati nel R. C. di T. C. possono ottenere successive rafferme coloniali annuali, sino al limite massimo di 32 anni compiuti i caporali e i soldati, e 41 compiuti i sergenti e i sergenti maggiori. Non vi sono limiti di età per i marescialli, per gli interpreti, per i maniscalchi, per gli armatori, per gli operai, e per i sellai semprechè fisicamente idonei.

Gli allievi ufficiali, gli allievi sergenti possono essere arruolati in detto corpo solo a loro domanda, cessando però dalla loro speciale qualità ».

4°.

Gli articoli 33, 34, 35, 36, 37 e 38 sono soppressi e sostituiti dal seguente:

« Articolo 33. - Le competenze spettanti ai sottufficiali, caporali e soldati italiani effettivi ai Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, sono le seguenti:

A - *Assegni fissi*:

Grado	Stipendio o paga giornaliera	Soprassoldo giornaliero coloniale
Maresciallo maggiore	Stipendio o paga giornaliera compresi i quadrienni del pari grado in Italia con le stesse norme	5 70
Maresciallo capo		5 60
Maresciallo ordinario		5 45
Sergente maggiore		5 15
Sergente		5 15
Caporale maggiore	2 75	4 —
Caporale	2 50	4 —
Soldato	2 25	3 50

Gli assegni di cui sopra decorrono dal giorno dell'imbarco per la Colonia, dal giorno dell'arruolamento per quelli che già trovansi in Libia.

Ai militari arruolati provenienti dall'Italia spetta, fino a tutto il giorno precedente a quello dell'imbarco il trattamento (assegni e vitto) del pari grado in servizio in patria ».

B) - *Razione ordinaria giornaliera* - di viveri in natura così composta: pane 750 grammi - carne fresca se bovina grammi 250 - se ovina grammi 300 - sale grammi 20 - lardo grammi 20 - pasta grammi 200 - o riso grammi 250 - caffè tostato grammi 15 - zucchero grammi 20 - vino cl. 25 - legumi secchi grammi 60 oppure patate grammi 120 o verdure dai 50 ai 150 grammi - formaggio grattugiato grammi 10 (nelle distribuzioni di pasta) - conserva di pomodoro grammi 15 - spezie grammi 0,5 - cipolle e agli grammi 10. Combustibile grammi 700 di legna.

È in facoltà dei governatori di modificare tale tipo di razione sostituendo in determinati giorni la carne fresca con succedanei di essa (salmone, tonno, carne in conserva, baccalà, pesce fresco, ecc.) senza però diminuirne il valore nutritivo; come è in loro facoltà di ordinare la distribuzione di speciali generi quando ne sia riconosciuta la necessità dall'autorità sanitaria.

Quando la truppa è in marcia, in escursioni od in operazioni di guerra la razione di carne fresca, se bovina sarà portata a grammi 375, se ovina a grammi 450, e potranno esser fatte anche due distribuzioni di caffè al giorno.

In speciali circostanze quando la razione non può essere corrisposta in natura, verrà corrisposta in contanti in ragione di L. 0,60 per la razione pane e L. 3,40 per il rimanente, salvo al Ministero delle colonie di ridurre con suoi decreti da registrarsi alla Corte dei conti, tale compenso in relazione al costo delle derrate.

C) - *Vestiario* - La prima vestizione, le rinnovazioni e la manutenzione del corredo sono a carico dell'Amministrazione coloniale militare secondo le norme che saranno emanate con apposite regolamenti.

Nessuna indennità di primo corredo è dovuta al maresciallo di nuova nomina.

D) - *Premio di arruolamento* - da corrispondersi all'atto dell'incorporamento nella colonia di destinazione: L. 1300 ai militari metropolitani alle armi in patria e nelle colonie che abbiano preso parte per tre anni alla campagna libica o nazionale o all'una o all'altra cumulativamente; se abbiano preso parte però alle campagne di guerra per un minor periodo di tempo il premio è di L. 1000; L. 500 per i militari in congedo e per quelli alle armi, che non abbiano preso parte alle campagne di guerra; L. 250 per quelli che non hanno prestato mai servizio militare.

E) - *Premi di rafferma* - L. 600 al compimento del 1°, 2° e 3° anno di rafferma; L. 700 al compimento del 4°, 5° e 6° anno di rafferma; L. 800 al compimento del 7° anno di rafferma e dei successivi.

F) - *Indennità eventuali* - come dalla tabella A allegata al presente decreto, visto d'ordine Nostro dal ministro proponente.

G) - *Indennità d'alloggio* - agli interpreti, ai sottufficiali ed ai militari di truppa autorizzati a condurre seco la famiglia in colonia, sempre quando non abbiano l'alloggio a carico dell'Amministrazione coloniale, spetta l'indennità alloggio di cui alla tabella A annessa al presente decreto.

H) - *Licenze* - per i sottufficiali ed i militari di truppa sono di due specie:

a) licenze ordinarie concesse dopo compiuto un anno di servizio nel R. corpo di truppe coloniali: in ragione di 30 giorni per anno (cumulabili in 60 giorni per biennio), oltre il tempo occorrente per il viaggio di andata e ritorno, dalla sede del militare alla località da lui designata in Libia, in Italia o nel bacino del Mediterraneo.

Il militare ha diritto al rimborso delle spese di viaggio ed agli interi assegni di cui alla tabella che stabilisce l'assegno fisso mensile o giornaliero durante tutta la licenza.

Le licenze ordinarie sono concesse compatibilmente con le esigenze del servizio.

b) licenze straordinarie per motivi privati, debitamente comprovati, o per ragioni di salute accertate mediante visita medica della durata massima di 40 giorni (oltre il viaggio di andata e ritorno), dopo i quali il militare cessa di appartenere al R. C. T. C.

Durante la licenza straordinaria per motivi privati o per malattia od infermità non dipendenti da cause di servizio spetta solo lo stipendio e la paga giornaliera oltre il rimborso delle spese di viaggio per l'andata e nel ritorno; spettano invece gli assegni di cui alla tabella che stabilisce l'assegno mensile o giornaliero se la licenza è concessa per ragioni di salute dipendenti da comprovate cause di servizio.

I) - *Indennità* - di L. 500 da corrispondersi indipendentemente dal diritto della pensione alle famiglie o agli eredi dei militari che muoiono in combattimento, per ferite riportate combattendo o per cause di malattia o d'infortunio riconosciuti come dovuti a vera e propria causa di servizio militare coloniale; di L. 1000 da pagarsi ai militari che vengono riformati per ferite riportate in combattimento, per cause comprovate di servizio o per malattie acquisite in Libia a causa del clima, o che risultino provenienti dallo speciale servizio coloniale prestato, indipendentemente dalla eventuale pensione o ad altri benefici di carattere provvidenziale a carico dello Stato.

Le disposizioni di cui alle lettere F), H), L) del presente articolo riguardano anche i sottufficiali e i militari di truppa dei CC. RR.

5°.

L'art. 39 è sostituito dal seguente:

« Articolo 39 - Nei casi di operazioni importanti allontanamento dalla propria sede per un periodo non inferiore a 5 giorni, per le quali si dovessero formare colonne miste, i sottufficiali e i militari di truppa italiani, esclusi quelli addetti ai reparti meharisti, hanno diritto, per tutta la durata delle operazioni, ad una indennità giornaliera di L. 0,60 se marescialli; di L. 0,50 se sergenti o sergenti maggiori; di L. 0,30 se caporali o soldati ».

6°.

L'art. 42 è sostituito dal seguente:

« Articolo 42 - Gli assegni e le indennità di cui ai precedenti articoli dovuti ai sottufficiali ed ai militari di truppa dell'arma dei CC. RR. ed a quelli delle altre armi e corpi effettivi al R. C. di T. C. della Tripolitania e della Cirenaica valgono per il tempo di pace quanto per tempo di guerra ».

7°.

L'art. 43 è sostituito dal seguente:

« Articolo 43 - I sottufficiali ed i militari di truppa effettivi ai detti corpi ed eventualmente comandati a prestar servizio in Italia continuano ad avere il trattamento stabilito dal presente decreto.

8°.

Il secondo periodo dell'art. 44 è sostituito dal seguente:

« Inoltre per ogni giornata di viaggio in ferrovia o per via ordinaria, tanto in Italia quanto all'estero, è corrisposta l'indennità di lire 5 ».

9°.

L'art. 45 è sostituito dal seguente:

« Articolo 45 - L'arruolamento degli indigeni pel R. C. di T. C. della Tripolitania e della Cirenaica è volontario e ad esso provvede l'Amministrazione coloniale.

Sono ammessi a contrarlo, di preferenza, i nati nel territorio delle due colonie, ma possono esservi ammessi anche i nati di altre regioni.

La ferma è biennale. Compiuta la ferma i militari possono essere ammessi a successive rafferme annuali o biennali sino a che giudicati idonei per condizioni fisiche e morali.

In tempo di guerra è sospeso il congedamento ».

10°.

Gli articoli 46, 47, 48, 49, 50 e 51 sono sostituiti dal seguente:

« Articolo 46 - La gerarchia dei militari indigeni è la seguente: Scium basei - Baluck basei - Muntaz - Ascari.

Le competenze spettanti ai militari di tali corpi di truppe coloniali sono le seguenti:

A) PAGA GIORNALIERA:

	1° biennio	2° biennio	3° biennio
Ascari	1,50	1,75	2,00
Muntaz	2,25	2,50	2,75
B. Basei	3,00	3,30	3,60
S. Basei	4,00	4,50	5,00

B) - INDENNITÀ DI FUORI PAESE:

Ascari, L. 1,00;
Muntaz, L. 1,25;
B. Basei, L. 2,00;
S. Basei, L. 3,00.

L'indennità di fuori paese spetta:

A tutti i militari di detto Regio corpo di T. C. provenienti da arruolamento fatto per conto dei Governi della Tripolitania e della Cirenaica fuori del territorio della rispettiva colonia;

Ai militari indigeni che ne sono sprovvisti quando vengono impiegati in operazioni o in servizi che importino allontanamento dalla normale residenza per più di 24 ore consecutive, o quando, eventualmente, vengano comandati a prestar servizio fuori della rispettiva colonia.

C) - Premio d'ingaggio - di L. 100, da corrispondersi all'atto dell'arruolamento.

D) - Razione viveri - a tutti i militari indigeni spetta una razione viveri giornaliera così composta:

pane grammi 700, o il corrispettivo in farina di grano o di orzo; caffè o tè grammi 20; zucchero grammi 40; sale grammi 20;

tre volte la settimana: carne ovina o bovina in più di grammi 500; conserva di pomodoro grammi 10; olio grammi 20; negli altri giorni della settimana:

pasta o riso grammi 150; tonno grammi 100; oppure sardine grammi 10; oppure salmone grammi 100; conserva di pomodoro grammi 20; olio grammi 20 (oppure burro indigeno).

Condimenti vari:

(felfel, cipolle, aglio, ecc.) L. 0,05 secondo il genere di distribuzione giornaliera.

Combustibile: grammi 500 di legna.

È in facoltà del Governo di modificare nei casi di assoluta necessità la suddetta razione senza diminuirne il valore nutritivo.

È in facoltà del governatore di corrispondere la razione viveri in natura od in contanti.

In questo ultimo caso essa viene calcolata a L. 2,50, salvo al Ministero delle colonie di ridurre tale compenso con suoi decreti da registrarsi alla Corte dei conti in relazione al costo delle derrate.

E) VESTIARIO - All'atto dell'arruolamento spettano a ciascun arruolato i seguenti oggetti di corredo:

Militari indigeni libici:

due tenute di tela kaki, una fardola, un farsetto di lana a maglia, due camicie, due paia di mutande, una tenuta bianca, una fascia distintiva, un paio di sandali (scarpe per le armi a cavallo), un paio di fascie gambiere (gambali per le armi a cavallo), una mantellina (cappotto per le armi a cavallo) un barracano, una taghia con fiocco, una maarga.

Militari eritrei o somali:

Tutto come per i libici, meno la fardola e la maarga; al posto del barracano ricevono una coperta da campo ed al posto di una taghia il tarbusc con fiocco.

Agli zaptié spettano gli stessi oggetti per militari delle armi a cavallo e la tenuta bianca è sostituita con una tenuta speciale di panno kaki.

Al principio di ogni successivo anno di servizio è distribuito gratuitamente a titolo di rinnovazione una tenuta kaki (di tela) ed un paio di sandali (e scarpe), ed al principio di ogni biennio una tenuta bianca (di panno kaki per gli zaptié) e una fascia distintiva.

La manutenzione e la eventuale sostituzione degli oggetti di corredo sono a carico dei militari indigeni.

F) - INDENNITÀ EVENTUALI - Sono quelle previste dalla tabella A) di cui all'art. 33.

G) - PREMI DI RAFFERMA - Ai militari indigeni che, compiuto il biennio di ferma, si rafferma, è dovuto un premio:

- di L. 50, per ciascuna delle due prime rafferme di un anno;

- di L. 125, per la rafferma di due anni;

per il biennio successivo spetta un premio:

- di L. 75, per ogni rafferma annuale;

- di L. 175, per la rafferma di due anni.

Per ogni rafferma annuale dopo 6 anni di servizio spetta un premio di L. 100.

I premi di rafferma di cui sopra sono raddoppiati per militari appartenenti agli zaptié e per gli sciumbasei; per buluk basei sono aumentati di metà, e per muntaz di un terzo.

rizzati a fregiarsi di un distintivo che verrà stabilito con decreto del Ministero delle colonie.

H) — **LICENZE.** — Ai militari indigeni possono essere concesse le seguenti licenze:

- *brevi* della durata da 1 a 10 giorni;
- *ordinarie* di non oltre 30 giorni da fruire durante ogni biennio di rafferma;
- *agricole* della durata di non oltre 60 giorni;
- *di convalescenza*.

Durante i primi trenta giorni di assenza dal reparto per licenze brevi, ordinarie o di convalescenza ai militari indigeni è conservata la paga intera, ma perdono tutte le altre competenze; nei rimanenti giorni conservano la sola mezza paga.

Agli zaptié ed ai graduati zaptié è conservata però l'intera paga per tutta la durata dell'assenza dal reparto per licenze brevi o ordinarie, oltre il supplemento all'assegno giornaliero per essi previsto dall'allegato A) al presente decreto.

Durante la licenza agricola spetta solamente la mezza paga.

Durante la licenza di convalescenza concessa per ferite riportate in combattimento o per malattie derivanti da comprovate cause di servizio spetta l'intera paga, ma perdono tutte le altre competenze. In tale caso il viaggio di andata e ritorno, sia per terra che per mare, è a carico dell'Amministrazione coloniale.

È in facoltà del governatore di concedere come premio a qualche militare indigeno che si sia particolarmente distinto per il servizio prestato, che il viaggio per terra e per mare in occasione di licenze ordinarie, sia a carico dell'Amministrazione coloniale militare.

Nella durata delle licenze non è compreso il viaggio di andata e ritorno.

11°

L'articolo 49-bis è sostituito dal seguente:

« **Articolo 49-bis** — Agli indigeni che, a mente del presente ordinamento, debbono essere montati, può essere ceduto dall'Amministrazione coloniale il quadrupede a pagamento rateale mediante ritenuta sugli assegni.

In tale caso, oltre alla indennità giornaliera di cui l'allegato A), ai militari indigeni che hanno cavallo o muletto di proprietà, viene fornita dall'Amministrazione militare la razione foraggio stabilita per i cavalli e per i muli di proprietà dell'Amministrazione militare; a quelli che hanno un mehara di proprietà L. 1,30 per mantenimento e L. 2,60 se è stato loro accordato di tenere due mehari.

È però in facoltà dei governatori di stabilire che, in determinate circostanze, in luogo della razione foraggio in contanti venga distribuita una razione foraggio in natura o due razioni ai militari indigeni che hanno due mehari.

La composizione della razione è determinata dal governatore della colonia.

In caso di perdita del quadrupede o delle bardature di proprietà o per il loro deterioramento, in caso di comprovati eventi di servizio, è dovuto un indennizzo all'indigeno da parte dell'Amministrazione militare.

12°

L'articolo 54 è sostituito dal seguente:

« **Articolo 54** — Le famiglie dei militari indigeni sono alloggiate a carico dell'Amministrazione; qualora esse non godano alloggio in natura (baracche o tende) ogni capo famiglia riceverà quindici lire mensili per provvedervi per proprio conto.

In caso di trasferimento di reparti da una residenza ad un'altra, qualora le famiglie siano autorizzate a seguire i congiunti, l'Amministrazione corrisponderà lire due per ogni giornata di marcia fino alla somma massima di lire cinquanta per famiglia a titolo d'indennizzo.

A carico dell'Amministrazione militare coloniale le spese di trasporto per il viaggio di ritorno al paese di origine o di elezione dei militari indigeni (e delle loro famiglie), riformati e di quelli (comprese le famiglie) che si congedano per fine di ferma, ma per questi, limitatamente al percorso per mare dal luogo di congedamento al porto in più diretta comunicazione col paese di origine o di elezione e sul tratto di ferrovia che da tale porto va verso il paese stesso.

Art. 2.

Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa italiani dei Regi corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia comandati a prestar servizio in Libia, dal momento in cui passano alla dipendenza amministrativa dei governi della Tripolitania e della Cirenaica sino al momento in cui ne cessano, spetta la differenza fra il complesso degli assegni loro dovuti in base al rispettivo ordinamento coloniale e quelli dovuti ai pari in grado ed in anzianità del Regio corpo di T. C. della Tripolitania e della Cirenaica nelle stesse posizioni di servizio.

Hanno diritto altresì a percepire l'indennità di residenza disagiata nelle località ove essa è dovuta.

Perdono però le indennità, (o le quote di esse) loro assegnate dai rispettivi Governi per i servizi speciali dei quali sono incaricati nelle colonie di provenienza: le somme loro dovute in più in Libia in confronto a quello che percepirebbero nella rispettiva colonia, nonché le indennità speciali previste per servizio reso in Libia saranno gravate dalle regolari ritenute per tasse erariali quando dovute.

Dal confronto di cui sopra va escluso, per i sottufficiali e per i militari di truppa il soldo annuale.

Ai sottufficiali è corrisposta durante il servizio in Libia la razione viveri.

Durante le licenze che vengono concesse al personale di cui sopra, mentre presta servizio in Libia o in occasione del rimpatrio, in base all'ordinamento amministrativo della colonia di provenienza, spetta il trattamento stabilito dall'ordinamento stesso.

Art. 3.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli del presente decreto hanno effetto dal 1° giugno 1920.

Art. 4.

Dal 1° gennaio 1920 sino alla data in cui entra in vigore il presente decreto, ai sottufficiali effettivi al R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica in servizio in Libia o comandati in Italia, spetta in luogo della paga giornaliera prevista dall'ordinamento militare per la Tripolitania e Cirenaica approvato col R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, e successive modificazioni, lo stipendio o la paga giornaliera fissata per il pari grado dalle disposizioni vigenti in patria dal 1° gennaio 1920, con le stesse modalità.

A titolo d'indennità coloniale da computarsi con lo stipendio o con la paga giornaliera agli effetti del terzo comma delle disposizioni transitorie del R. decreto suddetto, i medesimi percepiranno dal 1° gennaio alla data suddetta la differenza tra l'assegno giornaliero goduto in colonia sino al 1° gennaio 1920 (tabelle annessi agli articoli 33 e 35 del citato R. decreto 147) e la paga giornaliera sino a quel giorno spettante ai pari grado in Italia.

Ai marescialli promossi a tale grado nel R. C. di T. C. della Tripolitania e della Cirenaica non è dovuta l'indennità di primo corredo di cui all'art. 10 del R. decreto 16 ottobre 1919, n. 1986, poiché anche al corredo dei marescialli dei R.R. corpi di T. C. provvede l'Amministrazione.

Detta indennità è corrisposta, in ecce, ai marescialli di cui sopra

Dal 1° gennaio 1920 sono applicabili ai sottufficiali del R. C. di T. C. della Tripolitania e della Cirenaica con le norme stesse vigenti in patria le disposizioni sullo stato dei sottufficiali del R. E. relative al reclutamento, ai premi di ferma e di rafferma, alla riforma, al congedamento, alla cessazione o alla dispensa dal servizio, all'impiego civile, al collocamento in pensione ed all'avanzamento.

Il soprassoldo mensile per caroviveri continuerà ad essere corrisposto ai sottufficiali dei RR. corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica nella misura attualmente stabilita sino a quando si inizierà per essi la distribuzione della razione viveri di cui alla lettera B) del n. 4 dell'art. 1 del presente decreto.

Successivamente i sergenti ed i sergenti maggiori godranno del soprassoldo di L. 31 mensili previsto dall'art. 4 del decreto Luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 18. I merescialli dei tre gradi invece godranno della indennità mensile di L. 70 o 35 di cui all'art. 1 del detto decreto Luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 18.

Dalla data in cui ha effetto il presente decreto ai marescialli, sergenti maggiori e sergenti dei RR. corpi di T. C. dell'Eritrea e della Somalia che prestano servizio in Tripolitania, ed in Cirenaica spetta il soprassoldo per caroviveri o il soprassoldo mensile nella misura sopra stabilita per marescialli, per sergenti maggiori e sergenti dei RR. corpi di T. C. della Tripolitania e della Cirenaica che godono della razione viveri.

Il soprassoldo caroviveri ed il soprassoldo mensile saranno dovuti sino a che verranno corrisposti in Patria.

Disposizioni transitorie.

Art. 5.

PERSONALE ITALIANO:

A - I sottufficiali ed i militari di truppa effettivi al R. C. di T. C. della Tripolitania e della Cirenaica ed i sottufficiali o militari di truppa metropolitani che prestano servizio in Libia i quali entro due mesi dalla data in cui ha effetto il presente decreto otterranno di essere arruolati alle condizioni in esso stabilite se avranno compiuti due o più anni di ininterrotto servizio in Libia saranno considerati senz'altro rafferma ed all'inizio dell'anno di rafferma che, giusta le norme del presente decreto, stanno percorrendo i militari effettivi al R. C. di T. C., o che quelli metropolitani percorrerebbero se, all'inizio dell'ininterrotto servizio in Libia avessero assunto regolare arruolamento nel R. C. di T. C.

A coloro invece che si trovano attualmente in Libia da meno di due anni (ininterrottamente) verrà bonificata la metà di tale tempo.

Dalla data del nuovo arruolamento tutti i militari di cui sopra avranno diritto al trattamento economico stabilito dal presente decreto, ma il premio di arruolamento per quelli che erano stati trasferiti nel R. C. a domanda sarà di L. 500, per quelli che erano stati trasferiti d'autorità sarà di L. 800.

Inoltre all'atto in cui i militari effettivi al R. C. di T. C. assumeranno il nuovo arruolamento, percepiranno tante quote del premio di rafferma stabilito dagli articoli 33 e 35 dell'ordinamento militare approvato col R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147 per quanti sono i mesi compiuti nella ferma o nella rafferma in corso all'atto del nuovo arruolamento.

B) - I sottufficiali ed i militari di truppa effettivi al R. C. di T. C. che entro il periodo dianzi detto non intendono assumere il nuovo arruolamento, se provenienti da arruolamento volontario continueranno il servizio alle condizioni con cui furono trasferiti nel R. C. tenuto presente il disposto dell'art. 4 del presente decreto, sino al termine degli obblighi di servizio assunti al compimento dei quali liquideranno il premio o le quote di premio di rafferma coloniale che loro competono, e cesseranno di far parte

di parte coloniale loro spettanti in base ai mesi di servizio compiuti alla data in cui ha effetto il presente decreto; e da tale data, e sino a quando cesseranno di far parte del R. C. di T. C. avranno diritto al trattamento stabilito dal presente decreto.

PERSONALE INDIGENO.

A) - I militari indigeni dei battaglioni eritrei-libici e somali-libici sono considerati effettivi al R. C. di T. C. della Tripolitania e della Cirenaica.

B) - I militari indigeni del R. C. di T. C. della Tripolitania e della Cirenaica che entro due mesi dalla data in cui ha effetto il presente decreto ottengano di recedere dagli impegni per loro in corso e di assumere gli obblighi di servizio derivanti dal trattamento previsto dal presente decreto, sono considerati, quelli in corso di ferma, come nuovi arruolati agli effetti del premio d'ingaggio; quelli in corso di rafferma, come rafferma e a questi spetta il premio di rafferma in base agli anni di servizio effettivo nei corpi coloniali.

Se trovansi in corso di ferma o di rafferma viene loro computato, agli effetti della nuova ferma biennale o della rafferma assunta, metà del servizio già prestato nella ferma e nella rafferma in corso.

Se, avendo ultimato la ferma o la rafferma si raffermino, hanno diritto al premio di rafferma stabilito dalle nuove disposizioni in relazione agli anni di servizio effettivo prestati nei RR. corpi di T. C.

Quelli che entro il periodo di tempo di cui sopra, non chiedono di assumere arruolamento col nuovo trattamento, continuano a prestare servizio nei RR. corpi di truppe coloniali alle condizioni del contratto per essi in corso sino al termine degli obblighi contrattuali ultimati i quali vengono congedati; se però a tale epoca ottengono di essere arruolati nuovamente nel R. corpo di T. C., saranno assunti in servizio alle condizioni stabilite dal n. 9 dell'articolo 1 del presente decreto.

C) Gli indigeni già effettivi al R. corpo di T. C. della Tripolitania e della Cirenaica e quelli già effettivi alle bande irregolari che, entro due mesi dalla data in cui ha effetto il presente decreto ed entro 6 mesi dal congedamento ottengano di essere arruolati nel R. corpo di T. C. vi potranno essere ammessi alle condizioni di cui alla precedente lettera B) e saranno considerati come se non avessero interrotto il servizio.

D) Ai militari indigeni effettivi ai RR. corpi di T. C. dell'Eritrea e della Somalia che, comandati a prestare servizio in Libia, al termine di tale servizio ottengano di essere arruolati nel R. corpo di T. C. della Tripolitania e della Cirenaica ed a quelli provenienti da arruolamenti speciali fatti in Eritrea, verrà esteso il trattamento di cui al presente decreto e sarà loro considerato valido agli effetti delle paghe il servizio effettivo precedentemente prestato nel R. corpo di T. C. di provenienza, ed agli effetti dei premi di rafferma il servizio precedentemente ed ininterrottamente prestato nel R. corpo di T. C. della Tripolitania e della Cirenaica.

E) - Ove, però, entro sei mesi dalla data in cui ha effetto il presente decreto debbansi formare in Libia nuovi reparti eritrei-libici, i militari indigeni effettivi al Regio corpo di truppe coloniali dell'Eritrea che, entro il periodo di tempo di cui sopra trovandosi in servizio in Libia al compimento di tale servizio, chiedano di entrare a formare il nucleo di tali nuovi reparti, potranno esservi ammessi se riconosciuti idonei contraendo una speciale ferma di mesi 6 alle condizioni di cui alle lettere E) a) dell'art. 9 del decreto Luogotenenziale n. 2100 del 1918.

Seaduta tale ferma se i militari di cui sopra chiederanno di continuare il servizio nei reparti stessi potranno ottenerlo, alle condizioni, però, di cui alla precedente lettera D) del presente articolo.

Art. 6.

Sono sanzionati gli assegni, diversi da quelli stabiliti dal Regio decreto 22 gennaio 1914, n. 147, e successive modificazioni, corrisposti in Cirenaica dal 1° gennaio alla data in cui ha effetto il presente decreto a sottufficiali e militari di truppa italiani ed indigeni arruolati in tale periodo di tempo in detta colonia e quelli corrisposti, anteriormente alla data in cui ha effetto il presente decreto, a militari indigeni provenienti da arruolamenti speciali fatti dai governi dell'Eritrea e della Somalia pel R. C. di T. C. della Tripolitania e della Cirenaica.

Pel sottufficiali e militari di truppa di cui sopra, arruolati in Cirenaica dal 1° gennaio 1920, alla data in cui ha effetto il presente decreto su basi diverse da quelle stabilite dal R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, la ferma, agli effetti del presente decreto, decorre dalla data di arruolamento, e dal 1° giugno 1920 spetta a detti sottufficiali e militari di truppa il trattamento previsto dal presente decreto.

Ove però avessero percepito premio di arruolamento o d'ingaggio in misura inferiore a quella stabilita dal presente decreto, percepiranno la differenza.

Art. 7.

Dalla data in cui ha effetto il presente decreto debbono intendersi abrogate tutte le disposizioni emanate circa il trattamento dei militari effettivi ai RR. corpi di T. C. della Tripolitania e della Cirenaica e dell'Eritrea e della Somalia in servizio in Libia non in armonia con quelle contenute nel presente decreto, nonchè l'art. 2 del R. decreto 2 agosto 1914, n. 865, e l'art. 8 del decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2100.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI — BONOMI — MEDA.

Visto, Il guardasigilli: FERRELLI.

Tabella A.

Indennità per servizi e posizioni speciali.

I. — MILITARI ITALIANI.

1. I sottufficiali e i militari di truppa dell'arma dei CC. RR. continueranno a percepire in colonia gli eventuali premi ed indennità come quelli per contravvenzioni, per guardie di sicurezza ai privati, per assistenza ai funzionari giudiziari, ecc. descritti dal regolamento generale per l'arma suddetta.

Sottufficiali e militari di truppa dei CC. RR. impiegati in servizio di perlustrazione della frontiera orientale della Cirenaica e della frontiera tunisina (Tripolitania), indennità L. 3. (Soprassoldo giornaliero di servizio).

2. Trombettieri e zappatori di tutte le armi e corpi (esclusi gli zappatori del genio) anche se graduati, id. L. 0,20, (Supplemento assegno giornaliero).

3. Telegrafisti addetti ad apparati elettrici ed ottici: (1):

Sottufficiali, id. L. 2,50.

Caporali e soldati, id. L. 1,50.

4. Telefonisti (1). (Soprassoldo giornaliero di servizio):

Sottufficiali, id. L. 1,00.

Caporali e soldati, id. L. 0,50.

Telefonisti ausiliari, id. L. 0,40.

5. Guardafili telegrafici e telefonici (1), id. L. 1,50.

6. Macchinisti addetti al servizio di locomotive stradali o di motori fissi e mobili negli stabilimenti militari, di macchine di disinfezione negli ospedali militari; motoristi delle stazioni fotoelettriche (2):

Sottufficiali, id. L. 2.

Caporali e soldati, id. L. 1,50.

Se addetti a motori di forza superiore a 15 HP

Sottufficiali, id. L. 2,50.

Caporali e soldati, id. L. 2.

Se prestano servizio di notte il soprassoldo è aumentato di L. 0,50.

7. Fuochisti ed elettricisti (2) (Soprassoldo giornaliero di servizio):

Sottufficiali, id. L. 1,50.

Caporali e soldati, id. L. 1.

Se prestano servizio di notte il soprassoldo è aumentato di L. 0,50.

8. Sottufficiali del servizio di Commissariato capi meccanici, capi mugnai e capi panettieri, id. L. 3.

9. Militari del servizio di Commissariato addetti ai forni nei panifici militari o alla macellazione, L. 0,0, (Soprassoldo giornaliero di servizio. Detto soprassoldo spetta anche ai militari di altre armi e corpi quando compiono tali servizi).

10. Capi stazioni radiotelegrafisti militari, L. 6, (Soprassoldo giornaliero di servizio).

Radiotelegrafisti e radiotelefonisti, id. L. 4.

Radiomotoristi delle stazioni R. T., id. L. 3.

Se l'orario è continuativo il soprassoldo aumenta di L. 1,00.

11. Militari automobilisti (meccanici e conduttori) se prestano servizio sulle automobili:

Sottufficiali, id. L. 1,50.

Caporali e soldati, id. L. 1,25.

Tale soprassoldo è raddoppiato quando debbono pernottare fuori dell'ordinaria residenza.

Se prestano servizio nelle piazze:

Sottufficiali, id. L. 0,75.

Caporali e soldati, id. L. 0,50, (Soprassoldo giornaliero di servizio).

12. Sottufficiali guarda batterie nei forti: guarda forti; guarda mine; guarda colombaia titolari; guarda magazzini di casermaggio e di vestiario; di equipaggiamento e delle sussistenze, guarda stazioni; maestri d'arme ed istruttori di ginnastica (da raddoppiarsi per maestri dopo 5 anni di impiego) (3), id. L. 1.

13. Sottufficiali guarda colombaia aggiunti, id. L. 0,50.

14. Militari comandati in lavori straordinari di fatica presso il servizio del genio, di artiglieria e di Commissariato (escluso il personale del servizio di Commissariato) (4). (Mercede per ogni ora di lavoro):

Sottufficiali, id. L. 0,10.

Militari truppa, id. L. 0,05.

Se vengono impiegati nello scaricamento di proiettili di artiglieria, id. L. 0,25.

15. Militari addetti presso reparti e servizi alle riparazioni del vestiario, delle calzature, delle bardature dei materiali del servizio generale e cucina e del carreggio (quando il lavoro è eseguito ad economia) militari ardonisti e allievi armaioli (5), id. L. 0,15.

16. Quando militari delle armi e corpi sono concessi dall'Amministrazione militare ad appaltatori, a capi sarti, a capi calzalai, a sellai, ecc., ecc., la mercede oraria è a carico dell'appaltatore o del capo operaio ed è stabilita di accordo con l'Amministrazione militare. I militari non potranno in tali casi essere impiegati per più di otto ore di lavoro.

17. Militari di ogni arma e corpo nelle ricorrenze dell'anniversario della nascita di Sua Maestà il Re, di Sua Maestà la Regina regnante, di Sua Maestà la Regina Madre, di S. A. R. il Principe ereditario, della festa nazionale del Regno e nell'anniversario istituzione del R. C. di T. C. (1° ottobre) (6) (Soprassoldo di servizio):

Sottufficiali, id. L. 1.

Caporali e soldati, id. L. 0,15.

18. Militari addetti al servizio di sanità, al servizio veterinario, di commissariato (7), L. 0,20, (Supplemento all'assegno giornaliero).

19. Pompieri: caporal maggiore e caporale aiutante di sanità nei reparti, L. 0,20, (Soprassoldo giornaliero di servizio).

20. Gli appuntati e soldati esploratori dei reparti di cavalleria (e delle pattuglie di telegrafisti dei reparti stessi), i militari delle speciali categorie dei reparti di artiglieria; gli zappatori scelti e minatori scelti del genio non graduati, gli stessi soprassoldi previsti per R. E. e colle stesse modalità.

21. Sottufficiali, caporali e soldati addetti all'ufficio imbarchi e sbarchi ed ai comandi di fappa: (Soprassoldo giornaliero di servizio): Sottufficiali id. L. 0,50.

Caporali e soldati id. L. 0,40.

22. Sottufficiali, caporali e soldati del R. corpo di T. C. addetti in qualità di personale di governo degli stabilimenti militari di pena, alle carceri o reclusori militari: le stesse indennità e soprassoldi previsti per militari addetti allo stesso servizio in patria e con le stesse modalità.

23. Sottufficiali, e militari di truppa addetti ai reparti indigeni (esclusi i meharisti): (Supplemento all'assegno giornaliero):

Marescialli, id. L. 1,00.

Sergenti maggiori e sergenti, id. L. 0,50.

Caporali maggiori, id. L. 0,45.

Caporali, id. L. 0,35.

Soldati, id. L. 0,25.

24. Sottufficiali e militari di truppa addetti ai reparti meharisti:

Marescialli, L. 2,50.

Sergenti maggiori e sergenti, id. L. 2.

Caporali e soldati, id. L. 1.

25. Personale addetto al servizio delle ferrovie: le stesse indennità e soprassoldi previsti per militari addetti allo stesso servizio in patria e con le stesse modalità.

26. Personale addetto al servizio delle Decauville (Soprassoldo giornaliero di servizio):

Mechinisti:

Sottufficiali, id. L. 2,50.

Caporali e soldati, id. L. 2.

Fuochisti, id. L. 2.

Altro personale, id. L. 1.

27. Militari impiegati di scorta a carovane per trasporto fuori dei presidi purchè non abbiano diritto al soprassoldo di cui all'articolo 1, n. 12, del presente decreto, ma costituiscano drappello o reparti (Soprassoldo giornaliero di servizio):

Marescialli, id. L. 1,00.

Sergenti maggiori e sergenti, id. L. 0,75.

Caporali e soldati, id. L. 0,50.

28. Nei trasferimenti definitivi dalla sede di servizio in Italia a quella in colonia e viceversa, nonché nei trasferimenti da una ad un'altra sede permanente di servizio, sono applicabili ai sottufficiali militari di truppa e interpreti debitamente autorizzati dai governi a condurre seco la famiglia in Colonia, le norme vigenti in patria.

29. Ai sottufficiali e militari di truppa comandati in servizio isolato in colonia, o da una colonia all'altra, o in accompagnamento d'ufficiali o funzionari provvisti di indennità di missione, spettano le seguenti indennità, oltre le ordinarie competenze, il rimborso delle spese di viaggio e del trasporto bagaglio personale quando non siano fatti con mezzi dell'Amministrazione coloniale:

a) se il servizio importa pernottamento fuori dell'ordinaria residenza (per militari dell'Arma fuori delle località componenti il territorio delle stazioni). (Soprassoldo giornaliero di servizio non cumulabile col soprassoldo di cui al n. 11):

Sottufficiali, id. L. 3.

Militari di truppa, id. L. 2.

b) se il servizio non importa pernottamento fuori dell'ordina-

ria residenza (e per militari dell'Arma fuori delle località componenti il territorio della stazione) ed il percorso per compierlo sia superiore ai km. 10 tra l'andata ed il ritorno (esclusi i servizi considerati di presidio diversamente retribuiti):

Indennità di cui alla lettera precedente ridotta della metà.

30. Sottufficiali e militari di truppa interpreti militari ausiliari mentre sono addetti con ordine del comando truppe a tali funzioni presso i comandi e reparati e servizi dei R.R. corpi di T. C. (Soprassoldo giornaliero di servizio), L. 0,40.

31. a) magnetisti elettromeccanici, id. L. 4,00.

b) meccanici di precisione, id. L. 4;

c) tornitori, fresatori, aggiustatori meccanici, fabbri fucinatori, saldatori autogeni, fonditori modellatori, id. L. 3;

d) nichelatori radiatoristi, vulcanizzatori, id. L. 2,50;

e) limatori, piallatori, trapanisti, pulitori, installatori, elettricisti, id. L. 1,50;

f) aiutanti operai in genere, id. L. 1;

g) falegnami modellatori, ebanisti tornitori in legno, id. L. 2.

32. Agli interpreti, ai sottufficiali ed ai militari di truppa autorizzati a condurre seco la famiglia in colonia, se non sono provvisti di alloggio a carico dell'Amministrazione militare coloniale spetta la stessa indennità prevista per pari grado in patria.

Agli interpreti è dovuta l'indennità alloggio spettante ai sottufficiali (9).

II. — MILITARI INDIGENI.

33. a) militari indigeni che hanno in consegna quadrupedi dell'Amministrazione militare (esclusi gli zaptié e graduati zaptié a cavallo) e i militari indigeni delle batterie da montagna, indennità, L. 0,10. (Soprassoldo giornaliero di servizio);

b) militari indigeni che dopo aver compiuto speciale corso di istruzione vengono riconosciuti idonei a disimpegnare gli impieghi e le cariche speciali seguenti:

Portaferiti, zappatori, minatori, id. L. 0,10.

Trombettieri, interpreti, aiutanti di sanità, telefonisti ausiliari, telegrafisti e automobilisti ausiliari, pompieri e fornai, id. L. 0,20.

Armafoli, sellai, arcionisti, calzolari, sarti ed operai vari. (Mercede per ogni ora di lavoro), id. L. 0,10.

I militari indigeni maniscalchi hanno le stesse retribuzioni dei militari maniscalchi per quanto riguarda la ferratura dei quadrupedi non in consegna a militari che debbono provvedervi per loro conto.

34. a) zaptié e graduati zaptié a piedi. Supplemento all'assegno giornaliero (tenuto presente quanto è detto al n. 10 - lettera H dell'art. 1 del presente decreto), id. L. 1,50.

b) zaptié e graduati zaptié a cavallo (hanno l'obbligo di provvedere alla ferratura dei quadrupedi), id. L. 1,75.

35) Meharisti, id. L. 1 (Supplemento all'assegno giornaliero).

36) Militari indigeni delle batterie da montagna, id. L. 0,30 (Soprassoldo giornaliero di servizio).

37) a) Militari indigeni che, a monte del n. 11 dell'art. 1 del presente decreto hanno cavallo o muletto di proprietà (hanno l'obbligo di provvedere alla ferratura) (8) (Indennità giornaliera di servizio), id. L. 0,30.

b) Se hanno un mehara di proprietà, id. L. 0,30.

c) Se hanno due mehara, id. L. 0,60.

38) a) Militari indigeni (esclusi i meharisti), id. L. 1,

b) Graduati zaptié e zaptié, id. L. 2,

se impiegati nel servizio di perlustrazione della frontiera orientale della Cirenaica (Soprassoldo giornaliero di servizio).

c) Militari indigeni (esclusi i meharisti), id. L. 0,50,

d) Graduati zaptié e zaptié, id. L. 1,00,

se impiegati nel servizio di perlustrazione della frontiera tunisina (Tripolitania).

39. Militari indigeni impiegati in servizio, di cui negli stabilimenti o magazzini d'artiglieria, genio e Commissariato. (Mercede per ogni ora di lavoro), L. 0,05.

qualiasi motivo attendere ai servizi medesimi.

Non sono perciò dovuti durante le licenze o qualsiasi altra assenza anche se motivata da ragioni di servizio durante le punizioni agli arresti, alla sala di disciplina o prigione di rigore e in generale in tutti i casi in cui gli aventi diritto non possono attendere a servizi medesimi.

(1) - I soprassoldi di cui ai numeri 3, 4 e 5 sono dovuti ai militari di qualsiasi arma e corpo addetti ai servizi di cui ai numeri stessi più che siano stati abilitati ai servizi stessi mediante corsi d'istruzione.

Il soprassoldo ai telefonisti è dovuto soltanto quando siano stati designati a tale servizio con ordine del giorno del comando truppe e siano occupati esclusivamente nel servizio telefonico con responsabilità di un vero e proprio commutatore senza perciò potere disimpegnare altro incarico. Sono pertanto esclusi coloro che prestino servizio al telefono saltuariamente ed eventualmente, benché abbiano seguito appositi corsi d'istruzione. I soprassoldi di cui ai numeri 3, 4 e 5 non sono dovuti quando il servizio è compiuto a solo scopo d'istruzione o d'esercitazione ed è raddoppiato quando il servizio sia compiuto da telegrafisti, telefonisti o guardafili addetti in modo permanente a forti, o stazioni isolate.

(2) I soprassoldi di cui ai numeri 6 e 7 spettano al solo personale munito di regolare patente e vengono corrisposti anche nei giorni d'istruzione o d'esercitazione.

(3) Il soprassoldo giornaliero di servizio di cui al n. 12 è dovuto ai sottufficiali nominati ad uno degli impieghi ivi indicati con determinazione del comando truppe.

(4) La mercede di lavoro di cui al n. 14 è dovuta ai militari comandati in lavori di fatica presso i servizi di artiglieria e del genio e di Commissariato con le stesse norme con cui è dovuto l'analogo soprassoldo in patria.

Non è dovuto quando il servizio è compiuto a scopo di esercitazione o di istruzione.

(5) - La stessa mercede di lavoro è dovuta ai militari impiegati nei lavori di minuto mantenimento dei locali delle caserme.

(6) - Non è dovuto il soprassoldo di solennità agli individui puniti di prigione o di sala di disciplina o d'arresti di rigore ed a quelli in prigione od in sala di disciplina od agli arresti in attesa di giudizio.

Quando in uno stesso giorno ricorrono due solennità, è dovuta una sola indennità.

Tale soprassoldo, su ordine scritto dal comandante delle truppe, può essere devoluto in tutto o in parte al miglioramento del vitto del giorno nel quale è stabilito.

(7) - Il supplemento di cui al n. 18 spetta agli uomini del servizio sanitario o addetti a quello veterinario ed agli uomini di altri corpi quando prestano l'opera loro presso gli ospedali, le infermerie presidiate o stabilimenti similari, presso le infermerie cavalli o altrove come infermieri. Non è però dovuto agli attendenti.

Spetta ai militari del servizio di Commissariato tanto se sono in servizio presso gli stabilimenti di Commissariato quanto se vengono comandati altrove per l'esecuzione del loro servizio tecnico. Spetta altresì agli uomini di altre armi e corpi comandati temporaneamente presso gli stabilimenti suddetti per esercitarvi il servizio proprio del personale del servizio di Commissariato.

(8) - Tale soprassoldo è dovuto in ragione delle giornate di presenza del quadrupete o dei quadrupedi.

(9) - I governatori, tenuto conto del costo degli alloggi nelle singole località stabiliranno con decreto quale delle indennità alloggio fissate per militari di truppe dalle norme vigenti in patria, spetti agli interpreti, ai sottufficiali e militari di truppa autorizzati a condur con la famiglia in colonia, quando non sia possibile fornire loro l'alloggio in natura.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro delle colonie: ROSSI.

Decreto del Re per l'approvazione della Legge

Visto il Nostro decreto 22 giugno 1920, n. 900, concernente le condizioni di arruolamento nei RR corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica;

Ritenuta l'urgenza di provvedere per l'esercizio 1919-1920 allo stanziamento dei fondi occorrenti per l'esecuzione del decreto predetto;

Vista la legge 31 marzo 1920, n. 350;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1919-1920 sono apportate le seguenti variazioni:

Cap. n. 32. Contributo dello Stato nelle spese ordinarie militari della Tripolitania e della Cirenaica	+	15,000,000
Cap. n. 43. Contributo straordinario dello Stato per provvedere ai servizi militari di carattere straordinario della Tripolitania e nella Cirenaica	+	5,000,000
	+	20,000,000

Art. 2.

Nel bilancio della Tripolitania e Cirenaica per l'esercizio finanziario 1919-1920 sono apportate le seguenti variazioni:

ENTRATA.

Cap. n. 20. Contributo dello Stato nelle spese ordinarie militari	+	15,000,000
Cap. n. 28. Contributo dello Stato nelle spese straordinarie militari	+	5,000,000
	+	20,000,000

SPESA.

Cap. n. 82. Assegni agli ufficiali, agli impiegati, ecc. (Tripolitania)	+	6,000,000
Cap. n. 83. Pane e viveri - Casermaggio, ecc. (Tripolitania)	+	3,000,000
Cap. n. 152. Assegni agli ufficiali, agli impiegati, ecc. (Cirenaica)	+	3,500,000
Cap. n. 153. Pane e viveri - Casermaggio, ecc. (Cirenaica)	+	2,500,000
Cap. n. 189. Spese ordinarie per reparti eritrei e somali temporaneamente assegnati in colonia in più dell'organico, ecc. (Tripolitania)	+	3,000,000
Cap. n. 211. Spese ordinarie per reparti eritrei e somali temporaneamente assegnati in colonia in più dell'organico, ecc. (Cirenaica)	+	2,000,000
	+	20,000,000

Questo decreto andrà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITI — MEDA — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

- N. 995. Regio decreto 20 giugno 1920, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, l'Istituto per le case popolari di Palermo è riconosciuto come corpo morale e se ne approva il suo statuto.
- N. 998. Regio decreto 27 giugno 1920, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, si approva il nuovo statuto organico del Monte di Pietà di Pistoia.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto l'art. 297 e relativo allegato del trattato di pace con la Germania, firmato a Versailles il 28 giugno 1919, approvato con R. decreto 6 ottobre 1919, n. 1803, e reso esecutivo con R. decreto 20 gennaio 1920, n. 51;

Sentito il Comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai trattati di pace;

Notifica:

In conformità dell'art. 297, lettera f), del trattato di Versailles, i cittadini e sudditi italiani, compresi gli Enti e le Società, proprietari di beni, diritti, o interessi nel territorio germanico, quale era al 1° agosto 1914, hanno facoltà di chiedere la restituzione in natura dei beni, diritti, o interessi, di cui fossero stati privati in forza di provvedimenti di alienazione presi dal Governo germanico o da qualsiasi autorità germanica durante la guerra.

« Provvedimenti di alienazione » s'intendono quelli che hanno colpito la proprietà dei beni, trasferendoli in tutto o in parte a persona diversa dal proprietario senza un suo consenso; particolarmente le disposizioni che hanno ordinato la vendita, la liquidazione, la devoluzione della proprietà dei beni, l'annullamento dei titoli o valori immobiliari.

Coloro che intendono valersi dell'anzilettà facoltà devono presentare apposito reclamo al Ministero d'industria e commercio (Comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai trattati di pace).

Il reclamo dev'essere redatto su carta da bollo da lire due, e deve contenere le seguenti indicazioni:

a) natura e specie dei beni, diritti, o interessi, che furono oggetto del provvedimento di alienazione, e di cui si reclama la restituzione in natura;

b) ubicazione degli immobili, e luogo in cui i beni mobili si trovavano al momento in cui furono alienati;

c) autorità da cui l'alienazione fu ordinata.

Al reclamo in carta da bollo dovrà essere unita una copia del reclamo stesso su carta libera.

Dovrà essere cura del reclamante di allegare al reclamo i documenti utili a comprovare le proprie ragioni sui beni, diritti, o interessi, a cui il reclamo si riferisce.

I reclami dovranno esser presentati con la maggiore sollecitudine, e in ogni caso non più tardi del 10 novembre 1920.

Roma, 20 luglio 1920.

Il ministro: ALESSIO.

IL MINISTRO DEL TESORO

PRESIDENTE DEL COMITATO

ISTITUITO CON DECRETO REALE N. 416 DEL 14 APRILE 1920
DI CONCERTO COI MINISTRI COMPONENTI IL COMITATO STESSO

Ritenuto che fu constatata l'esistenza in paese di notevoli quantità di legumi talmente avariati da rendersi inutilizzabili per il consumo interno, mentre troverebbero all'estero conveniente collocamento;

Considerato che di fronte all'eventualità di dovere distruggere tali prodotti per mancata vendita in paese e alla probabilità che, anche soltanto trattenendoli più a lungo nei depositi, ne venga totalmente perduto il valore per effetto di più lunga avaria, conviene realizzare il prezzo con la vendita sui mercati esteri che ancora si mostrano disposti a riceverli;

Visto il parere in tal senso espresso dal Sottosegretariato per gli approvvigionamenti e consumi e dal Comitato consultivo per le esportazioni;

Visto l'art. 3 del R. decreto 14 aprile 1920, n. 416, che autorizza a stabilire una compartecipazione a favore dello Stato sui profitti eccezionali che risultassero dalle vendite all'estero di prodotti riservati all'esportazione;

Determina:

L'esportazione di legumi secchi che, dal Sottosegretariato per gli approvvigionamenti e consumi siano riconosciuti invendibili in paese per avanzata avaria, potrà essere consentita a condizione che l'esportatore versi allo Stato, nei modi che saranno stabiliti dal ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro, la metà del maggior prezzo realizzato con la vendita all'estero in confronto del prezzo di acquisto del prodotto, ed in ogni caso un minimo di L. 25 per ogni quintale di prodotto esportato.

La differenza fra il prezzo di acquisto e quello di vendita sarà accertata dal Sottosegretariato per gli approvvigionamenti e consumi sulla base dei relativi contratti e di altri documenti probatori che l'esportatore dovrà produrre allo stesso Sottosegretariato prima di ottenere il permesso di esportazione.

Roma, 13 luglio 1920.

MEDA — MICHELI — ALESSIO — TEDESCO.

IL COMMISSARIO GENERALE CIVILE

PER LA VENEZIA GIULIA

Visto il bando 5 novembre 1918 del governatore militare;

Visto il R. decreto 24 luglio 1919, n. 1251;

Visto il R. decreto 3 agosto 1919, n. 1360;

Considerato che la illegittima detenzione, da parte di privati, di armi e munizioni costituisce un grave pericolo per la incolumità dei cittadini, la sicurezza dei trasporti e la tranquillità della vita civile;

Decreta:

Art. 1.

Chiunque detenga o conservi:

1° armi da fuoco, sia da guerra che da caccia, di qualsiasi modello italiano od estero o relative loro parti;

2° armi bianche, come sciabole, baionette, pugnali e simili o parti di esse atte a nuocere;

3° cartucce di qualsiasi genere e in qualsivoglia quantità;

4° bombe a mano o da fucile di qualunque tipo, tanto cariche che vuote, nonché ordigni esplosivi di qualsiasi specie;

5° materie esplodenti, come dinamiti, polveri bianche o nere e altri preparati di analogo effetto, in qualsiasi quantità, deve farne denuncia, per le quantità possedute, e, non appena ne sarà pervenuto in possesso, all'ufficio di pubblica sicurezza, e, ove questo manchi, al comando dei RR. carabinieri entro giorni dieci dalla data del presente decreto.

La denuncia deve essere fatta in doppio esemplare e contenere nome, cognome o domicilio del denunciante; uno dei due esemplari, debitamente vistato, sarà restituito, per ricevuta, al denunciante.

Art. 2.

L'obbligo della denuncia ed anche quello della consegna, a norma dei successivi articoli, è imposto pure a chiunque, abitando un locale o una casa ove si trovino le armi, le munizioni o gli esplosivi, abbia la possibilità di eseguirli, anche se non li ha introdotti nella casa o nel locale dove si trovano ed anche se ne ignori la provenienza.

L'obbligo della denuncia si estende alle persone debitamente autorizzate alla fabbricazione, introduzione e commercio delle armi e delle materie esplosive, nonché alle persone munite del permesso di porto d'armi.

Art. 3.

Sono esenti dall'obbligo di cui al precedente articolo:

a) i corpi armati a servizio dello Stato, delle Provincie e dei Comuni;

b) le società e le istituzioni di carattere militare, legalmente riconosciute, per le armi detenute nei luoghi espressamente destinati allo scopo.

Le autorità di pubblica sicurezza hanno per altro la facoltà di eseguire, quando lo ritengano necessario, ogni verifica di controllo, anche nei casi contemplati nel presente articolo, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritengono indispensabili nei riguardi dell'ordine pubblico.

Art. 4.

I materiali indicati ai numeri 4 e 5 dell'art. 1 devono essere consegnati nel termine di giorni tre dalla eseguita denuncia alla Direzione o Sezione d'artiglieria dove questa esiste (Trieste, Pola, Gorizia); ai comandi dei carabinieri Reali negli altri casi. All'atto della consegna dovrà essere esibito, da chi la esegue, l'esemplare della denuncia restituito al denunciante ai termini del precedente articolo 1.

Non più tardi del giorno successivo a quello della consegna alla Direzione o Sezione d'artiglieria deve esserne presentata la ricevuta all'ufficio di pubblica sicurezza rispettivo.

Art. 5.

I contravventori all'obbligo della denuncia, di che nei precedenti articoli, sono puniti con il carcere non inferiore a tre mesi.

Chi non eseguisce la consegna prescritta negli articoli precedenti e nel termine stabilito è soggetto all'immediato arresto ed è punito col carcere da tre mesi a due anni, secondo la quantità e la qualità degli oggetti non consegnati, ed incorre altresì nelle conseguenze penali previste per i crimini.

In ogni caso il materiale viene confiscato.

Art. 6.

Le pene stabilite nel precedente articolo sono inflitte per la sola infrazione dell'obbligo sancito dagli articoli 1 e 2, senza pregiudizio di quelle maggiori, applicabili a norma del Codice penale o da altre leggi speciali, e la detenzione illecita di armi, munizioni o esplosivi avesse relazione con reati nei medesimi preveduti e puniti.

L'adempimento dell'obbligo della denuncia di materiali indicati nell'art. 1° nel termine ivi prescritto esime il denunciante da qual-

siasi responsabilità nella quale, pel fatto della illecita detenzione, possa essere incorso fino al momento della denuncia.

Art. 7.

Gli ufficiali e agenti della forza pubblica, che abbiano notizia o indizio della esistenza in qualsiasi abitazione o locale pubblico o privato di oggetti indicati nell'art. 1° e non denunciati o consegnati a norma degli articoli 2 e 4 procedono immediatamente a perquisizione e sequestro.

Se vi sia indizio di celamento o ragione di temere prossimo pericolo i provvedimenti suindicati debbono essere presi senza attendere alcuna scadenza di termini.

In qualsiasi caso di opposizione o resistenza, o quando vi sia stato celamento, si procede all'arresto immediato dei colpevoli, i quali sono considerati in istato di flagranza, anche se non siano presenti alla perquisizione e al sequestro.

Nel caso menzionati nei due precedenti capoversi la pena da infliggere non è minore di un anno di carcere e può essere aumentata fino a cinque anni, oltre le conseguenze penali previste per i crimini.

In ogni caso il materiale viene confiscato.

Art. 8.

Se il giudice riconosce che le infrazioni degli obblighi stabiliti nell'art. 2° siano state commesse senza dolo, può infliggere soltanto la multa da L. 300 a L. 1000 con riguardo alla quantità e qualità degli oggetti non denunciati.

Art. 9.

Restano consentiti, a norma delle leggi vigenti e con le discipline e guarantee ivi stabilite, la detenzione e l'impiego di materie esplodenti destinate esclusivamente ad usi industriali, scientifici o agrari, a favore dei privati e degli Enti a tale detenzione e impiego autorizzati in conformità delle stesse leggi.

Art. 10.

I combattenti che, ritornando dalla guerra, hanno riportato armi e munizioni solamente per ricordo della propria partecipazione alle azioni militari, possono essere dispensati dalle autorità incaricate della esecuzione di questo decreto dall'obbligo della relativa consegna, purché ne facciano denuncia nel termine dell'articolo 1, a condizione che si tratti di quantità e qualità di oggetti non eccedenti la proporzione di un semplice ricordo personale.

La dispensa può essere negata se la quantità e qualità di armi e munizioni detenute non corrispondano al fine suindicato. Gli ufficiali ed agenti della forza pubblica dovranno eseguire le convenienti verificazioni e provvedere, quando occorra, in conformità a quanto è disposto nel capoverso dell'articolo 3.

Trieste, 6 luglio 1920.

Il commissario generale civile: MOSCONI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Ordinanza di sanità marittima n. 3

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Constatata la comparsa della peste bubbonica a Pensacola (Florida); Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 3 dicembre 1903;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1906, n. 636;

Decreta:

Le provenienze da Pensacola (Florida) sono sottoposte alle misura

dell'ordinanza di sanità marittima n. 10, del 1907, contro la peste bubbonica.

I prefetti delle Provincie marittime sono incaricati della esecuzione.

Roma, 8 luglio 1920.

Pel ministro: LUTRARIO.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 21 luglio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	72.99	---
3.50 % netto (1909)	---	---
3 % lordo	---	---
5 % netto	76.51	---

AVVISO.

Si rende noto che, dalla data del 1° luglio 1920, la quotazione ufficiale del Consolidato 5 0/0 riguarda indistintamente tanto i titoli del Consolidato 5 0/0 emesso in virtù del R. decreto 8 dicembre 1917 (5° prestito nazionale) che i titoli del Consolidato 5 0/0 emesso nel corrente anno 1920 in virtù del R. decreto 24 novembre 1919, n. 2166 (6° prestito nazionale).

Corso medio dei cambi

del giorno 21 luglio 1920 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 143.01 — Londra 67.315 — Svizzera 306 — Spagna 373 — New York 17.52 — Oro 266.89.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

AVVISO.

Si preavvisano le Direzioni dei giornali, riviste e di altre pubblicazioni periodiche del Regno, che nessuna associazione è ritenuta obbligatoria pel Ministero di grazia e giustizia e dei culti se non è dal medesimo espressamente richiesta.

Di tutte le pubblicazioni periodiche pertanto, le quali, non richieste, si invieranno al detto Ministero, non potrà essere domandato e conseguito il pagamento del prezzo di associazione, ed il Ministero non si tiene obbligato a restituire.

Roma, 21 luglio 1920.

MINISTERO DEL TESORO

(3ª pubblicazione).

In conformità al disposto dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, concernente il servizio dei buoni del tesoro quinquennali nominativi e sulla istanza dell'interessato;

SI NOTIFICA

che i buoni nominativi del tesoro 5 0/0 triennali n. 118 di L. 4000, n. 139 di L. 3 00, ambidue della quinta emissione, e n. 65 di L. 2000 della sesta emissione, tutti intestati a Petitti Antonino, minore, sotto la patria potestà del padre Petitti Ferdinando, dovevano in

vece intestarsi a Petitti Antonino di Ferdinando e ciò in base alla attestazione giudiziale giurata innanzi la R. pretura di Celenza Valfortore del 5 luglio 1919.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sia presentata opposizione a questa Direzione generale, si procederà all'annullamento dei riferiti buoni nn. 118, 139 e 65 ed all'emissione in loro vece di altri equivalenti buoni con la chiesta rettifica nelle intestazioni.

Roma, 14 maggio 1920.

Per il direttore generale: CIRILLI.

CORTE DEI CONTI

Pensioni civili e militari liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 20 febbraio 1919.

Pensioni civili.

Gianfriglia Elvira, ved. Aniballi, ag. tel. (indennità), L. 1819 — Castagna Rosa, op. tab. (indennità), L. 1385,10, di cui: a carico dello Stato, L. 568,10; a carico della Cassa nazionale di previdenza, L. 816,92 — Mele Concetta, ved. Iannace, sost. segr., L. 669,33 — Fornasari Vittoria, ved. Piselli, cancell., L. 704 — Di Piazza Maria, ved. Vigna, usciere, L. 442,33 — Pelasca Carolina, ved. Vianelli, ag. imp., L. 1208 — Coen Alessandro, preside, L. 3838 — Zambelli Luigi, chimico, L. 3462 — Paluzzi Adele, ved. Ludovisi, applic., L. 604,33 — Intorto Anna, ved. Viscardi, brig. post. (indennità), L. 2123.

Bonora Laura, ved. Novello, op. marina, L. 333,33 — Righi Maria, ved. Mecherini, uff. post., L. 836 — Fantacchiotti Alessandro, archiv., L. 3000 — Biagi Irene, ved. Bolfi, uff. d'ord. (indennità), L. 1855 — De Zolt Antonio, prof., L. 5068 — Pugliesi Elisabetta, ved. Sarra, brig. postale, L. 513,33 — Materia Riccardo, comm. P. S., L. 2739 — Bottone Giulia, op. tab., L. 595,18 — Occhetti Orsola, ved. Allogretti, prof., L. 960 — Molteni Maria, ved. Borta, segr., L. 926 — Chetto Giuseppina, ved. Rinaldi, archiv., L. 637 — Pensabene Giuseppe, capo tec., L. 2327 — Porcellotti Eleonora, ved. Fasolo, appl., L. 784.

Festivo Maria, op. tabacchi, indennità di L. 1361,50, di cui: a carico dello Stato L. 577,20, a carico della Cassa nazionale di previd. L. 804,30 — Cigala Silvia, ved. Valentino, appl., L. 651 — De Nisco Francesca, ved. Ortenzi, 1° segr., indennità di L. 5054 — Marchetti, orf. Lino, capo sez., L. 6222 — Bertoli Benezia, ved. Guastin, op. marina, L. 265,41 — D'Amelio Nicola, agente sup. imp., L. 3840 — Maraglio Benvenuta, ved. Fondi, segr., L. 610 — Sforza Maria, ved. Testa, ricev. reg., L. 1978 — Fraolini Gabriele, ins. educ. fis., L. 1505 — Farina Giuseppe, vedova Riccio, cons. appello, L. 1730.

Cecconi Elena, ved. Pezzi, uff. d'ord., L. 866,66 — Roveda Aurelia, ved. Palaro, appl., L. 521 — De Clementi Violante, ved. Cesarotti, brig. post., indennità di L. 3595 — Pizoni Angela, vedova Guarnieri, ag. dogan., L. 401,33 — Amodeo Cataldo, archivista, L. 2199 — Nicci M., ved. Baccari, c. usciere, L. 381 — Massi Antonina, ved. Capra, tec. univ., L. 374,33 — Magoni Giuseppe, archiv., L. 2618 — Forni Olimpia, moglie Conti, cancell., L. 637 — Crisafulli Domenica, ved. Celi, id., L. 419,33 — Orso Carlo, aiut. arc. Stato, indennità di L. 2375 — Strano Maria, ved. Sanfilippo, brig. post., indennità di L. 4116.

Festa Giovanna, ved. Polignardi, profess., a carico della Cassa previd. Enti locali, L. 659,33 — Massi Elvira, ved. Antonucci, uff. post., L. 616,59 — Basso Giuseppina, ved. Ambrosini, id., indennità di L. 2340 — Bonomi Amalia, ved. Galusi, ingegn. cat., L. 1350,66 — Spina Raffaele, ved. Infante, op. mar., L. 333,33 — Slicher Luigi, sost. avv. mil., L. 845 — Sano Rosa, ved. Carta, vice cancell., L. 642 — Spadafora Ferdinando, ass. capo, L. 1810.

Perini Lodovico, marinaio ars, L. 780 — Piangerelli Olga, vedova Agzi, brig. post., indennità di L. 1716 — Faini M., ved. Datelli, id. L. 366 — Pastorino Maddalena, op. tab., L. 623,70 — Fiozini Tommasa, id. L. 438,04 — Maurizi Pietro, oper. marina, L. 100 — Gigante Angela, ved. Lamanna, id. L. 288,33 — Masci Giovanna, ved. Nobili, appl., L. 4638 — Filistrucchi Amelia, op. tab., L. 565,84 — Frangioni Giulia, id. L. 486,09 — Bocchini Fernando, 1° uff. post., L. 1890 — Belli Carmen, ved. Marangoni, geometra, indennità di L. 3033 — Muccioli, orfani M. Ferraris, aus. tel., L. 2889.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Con R. decreto del 10 giugno 1920:

I seguenti ufficiali generali sono collocati in posizione ausiliaria speciale, a loro domanda, dal 10 luglio 1920:

Carocelli cav. Alessandro — Arrighi cav. Giovanni — Caviglia cav. Cesare — Filippini cav. Pietro — Novelli cav. Corrado — Poggi cav. Rosolino — Barattieri di San Pietro conte patrizio Piacentino Warmondo — Desenzani cav. Giacomo — Peano cav. Alberto — Resio cav. Enrico — Bondi cav. Aurelio — Fantoni cav. Giuseppe — Bonifini da Cignano nob. patrizio di Firenze — Riccardo — Mangiarotti cav. Onorato — Mazzone cav. Natalino — Liziola cav. Sebastiano.

Dulac cav. Alfredo — Rossetti cav. Gaetano — Bassino cav. Roberto — Filippini Di Mombello cav. Carlo — Ronchi cav. Pietro — Maggiorotti cav. Leone Andrea — Lanfranco cav. Pietro — Arbarello cav. Carlo — Traniello cav. Vincenzo — Zampolli cav. Isidoro — Amendola cav. Fileno — Notarangi cav. Giuseppe — Fenoglio cav. Guido — Regazzi cav. Giuseppe — Malatesta cav. Guido — Piccone cav. Luigi — Boyd cav. conte nob. dei marchesi di Putifigari don Vittorio — Camiccia cav. Francesco — Guadagni cav. Camillo — Brussi cav. Roberto — Solaro cav. Giuseppe — Orsi dei conti nob. Carlo — San Martino Di Strambino nob. Gioacchino — Invrea cav. Pio — Merylak nob. Edoardo — Matarrelli cav. Augusto — Del Pra cav. Emanuele — Vella cav. Carmelo — Ottolenghi cav. Vittorio — De Angelis cav. Ciro — De Simone cav. Semplicio — Tesel cav. Giuseppe — Tagliaferri cav. Florenzio — Tamagni cav. Francesco — Rodino cav. Angelo — Motta cav. Giuseppe — Bazan cav. Enrico — Palmegiani cav. Umberto — Buelli cav. Gaetano — Bartoli cav. Perugino — Testoni cav. Augusto — Giri cav. Giov. Battista — Guglielmotti cav. Emilio — Bonagente cav. Crispino (ruolo tecnico di artiglieria) — Righi cav. Eugenio (ruolo tecnico di artiglieria).

Felloni cav. Umberto — Calligaris cav. Luigi — Ceccarelli cav. Carlo — Dell'isola Molo cav. Ercole — Bruno cav. Costantino.

Lefevre cav. Camillo — Bucalo cav. Giuseppe — Castellano cav. Egildo — Rigobello cav. Giulio — Zamboni cav. Umberto — Mammucari cav. Stanislao — Padovin cav. Ermenegildo — Baldassari cav. Eliseo — Cornaro cav. Iacopo — Rosati cav. Tebaldo — Torre cav. Francesco — Fedele cav. Giustino — Famea cav. Edoardo — Buzio cav. Ettore — Spalvieri cav. Cesare — Aria cav. Gioacchino — Tinto cav. Sesto Nicola — Levi cav. Giulio — Ferraro cav. Lorenzo — Venezia cav. Gennaro — Gassini cav. Oddone — Pecco cav. Ferdinando — Flotteron cav. Augusto — Ghiron cav. Ernesto — De Ritis cav. Vin-

cav. Carlo — Salice cav. Francesco — Cavallini Bono cav. Vittorio — Marincola Di San Floro nob. Ferruccio — Varini cav. Ettore — Balbo Bertone Di Sambuy conte Vittorio — Giardino cav. Ernesto — Bencivenga cav. Roberto — Testa Di Marsciano conte Giacomo — Ragusa cav. Vincenzo — Ottolenghi cav. Attilio — De Maria cav. Nicola — Danise cav. Adolfo — Gazzano cav. Alfonso — Solari nob. di Loreto, di Recanati e di Matelica marchese Filippo — Rolandi Ricci conte Ottavio — Beltramo cav. Giovanni.

Rocca cav. Carlo — Maccario cav. Giusto — Barbieri cav. Giuseppe — Boveri cav. Vincenzo — Belloni cav. Pietro — Novelli cavaller Enrico — Bocacci cav. Giorgio — Mola cav. Armando — Gualtieri cav. Francesco — Radini Tedeschi cav. Raffaele — De Bourcard cav. Enrico — Fiori cav. Adolfo — Valerio Papa cav. Pietro — Mazzucco cav. Ettore — Melita cav. Giuseppe — Rota cav. Alfredo, di Alessandro — Sartori cav. Pietro — Cavallero cav. Ugo — Marra cav. Achille (ruolo tecnico di artiglieria) — Verdelli cav. Italo (ruolo tecnico di artiglieria) — Moreno cav. Alberto (ruolo tecnico di artiglieria) — Fullioni cav. Adeodato (medico).

Arma dei carabinieri Reali.

Con R. decreto del 20 giugno 1920:

Braccioforti conte cav. Benvenuto, tenente colonnello, promosso colonnello.

Lodi cav. Ettore, tenente colonnello, collocato a disposizione Ministero affari esteri.

Uragia Tazzoli cav. Niello, maggiore, promosso tenente colonnello Gardiol Davide, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 7 giugno 1920.

Casagrande Alberto, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 5 giugno 1920.

Omorame Antonio, tenente. Revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 8 aprile 1920 che lo trasferiva nell'arma dei carabinieri Reali.

Santi Ruggero, tenente. Revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 6 maggio 1920, che lo trasferiva nell'arma dei carabinieri Reali.

I seguenti tenenti in servizio attivo permanente sono trasferiti nell'arma dei carabinieri Reali, con anzianità assoluta 15 gennaio 1920 e con riserva d'anzianità relativa:

Iucci Giacomo — Gatti Livio — Di Nuzzio Quintilio — Fusco Luigi — Contadini Giuseppe.

I seguenti tenenti di complemento sono trasferiti nell'arma dei carabinieri Reali, con anzianità assoluta 15 gennaio 1920 e con riserva d'anzianità relativa, ed iscritti nel ruolo degli ufficiali in servizio attivo permanente:

Fucà Natale — Bartoli Aldo — Levi-Minzi — Opezzo Pilade — Giordano Nicolò — Infelisi Pasquale — Bologna Luigi — Navale Roberto.

I seguenti sottotenenti sono promossi tenenti con anzianità, decorrenza assegni dalle date sottoindicate e con riserva di anzianità relativa:

Con anzianità assoluta 1° agosto 1916

e decorrenza assegni dal 1° novembre 1918:

D'Argenzio Mario.

Con anzianità assoluta,

e decorrenza assegni dal 1° agosto 1916:

Tola Gabriele, 57 fanteria, avrebbe seguito nel ruolo dell'arma il

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni dal 1° agosto 1916:
Quararoli Bruno, 93 fanteria.
Con anzianità assoluta 1° agosto 1916
e decorrenza assegni dal 1° settembre 1916:
Margaglio Pietro.

CONCORSI

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Vista la legge 19 luglio 1902, n. 527;
Visto il R. decreto-legge 25 agosto 1919, n. 1580;
Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2364;
Visto il decreto Ministeriale 26 ottobre 1915, col quale era bandito il concorso per il posto di professore straordinario alla cattedra di complementi di fisica e di meccanica e di meccanica agraria, presso la R. scuola superiore di agricoltura di Milano, fissando al 31 marzo 1916 il termine utile per la presentazione delle domande di concorso;
Visto il decreto Ministeriale del 3 maggio 1918, col quale il termine utile per la presentazione delle domande per partecipare al concorso bandito col decreto di cui sopra, era prorogato sino a nuova disposizione;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande, in carta legale da L. 2, per partecipare al concorso per professore straordinario alla cattedra di complementi di fisica e di meccanica e di meccanica agraria, presso la R. scuola superiore di agricoltura di Milano, bandito col decreto Ministeriale 26 ottobre 1915, sopra citato, è fissato al 30 settembre 1920.

Il posto è messo a concorso allo stipendio annuo di L. 8000.

Il certificato generale, rilasciato dal casellario giudiziale, dovrà essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Rimangono in pieno vigore tutte le altre disposizioni del citato decreto Ministeriale 26 ottobre 1915.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 30 giugno 1920.

Il ministro: MICHELI.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Sottosegretariato di Stato per le antichità e le belle arti

CONCORSO

al posto di professore di ornato e decorazione
nel R. Istituto di belle arti di Parma

È aperto il concorso per titoli al posto di professore di ornato e decorazione nel R. Istituto di belle arti di Parma, con l'annuo stipendio iniziale di L. 7000.

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito al risultato dell'insegnamento impartito in questo tempo, il professore viene confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 2, dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

e) certificato di moralità e di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

f) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento.

I documenti indicati alle lettere c), d), e) dovranno essere di data non anteriore al 31 maggio 1920 e quelli indicati alle lettere a), b), c), d), e) dovranno essere debitamente legalizzati.

È fatta eccezione al limite massimo dell'età a favore di coloro che occupano un posto di ruolo governativo, i medesimi sono anche dispensati dal produrre i documenti predetti.

Le domande con tutti i documenti sopra elencati dovranno essere presentate al Ministero della istruzione pubblica (Direzione generale delle antichità e belle arti) non più tardi delle ore 19 del 31 agosto 1920.

I titoli ed i lavori invece dovranno essere spediti franco di porto e di qualsiasi altra spesa, al R. Istituto di belle arti di Parma, dove sarà giudicato il concorso, e dovranno pervenire a quell'Istituto entro il periodo di tempo stabilito per le domande.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco esatto in doppio esemplare dei documenti e dei titoli presentati al concorso, e dovrà in essa essere indicato l'indirizzo del candidato.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione.

È esclusa la facoltà nel concorrente di riferirsi a documenti e titoli presentati per altri concorsi in altri Istituti.

Roma, 30 giugno 1920.

Il sottosegretario di Stato per le antichità e le belle arti:
ROSADI.

CONCORSO

al posto di professore di plastica della figura e modellazione ornamentale nel R. Istituto di belle arti di Parma

È aperto il concorso per titoli al posto di professore di plastica della figura e modellazione ornamentale nel R. Istituto di belle arti di Parma, con l'annuo stipendio iniziale di L. 7000.

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito al risultato dell'insegnamento impartito in questo tempo, il professore viene confermato stabilmente, oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 2, dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita dal quale risulti l'età del candidato non inferiore ad anni 21, nè superiore ad anni 45;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di sana costituzione;

d) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

e) certificato di moralità e di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

f) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento.

I documenti indicati alle lettere c), d), e) dovranno essere di data non anteriore al 31 maggio 1920 e quelli indicati alle lettere a), b), c), e) dovranno essere debitamente legalizzati.

È fatta eccezione al limite massimo dell'età a favore di coloro che occupano un posto di ruolo governativo; i medesimi sono

I titoli ed i lavori invece dovranno essere spediti franco di porto e di qualsiasi altra spesa, al R. Istituto di belle arti di Parma, dove sarà giudicato il concorso e dovranno pervenire a quell'Istituto entro il periodo di tempo stabilito per le domande.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco esatto in doppio esemplare dei documenti e dei titoli presentati al concorso, e dovrà in essa essere indicato l'indirizzo del candidato.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione.

È esclusa la facoltà nel concorrente di riferirsi a documenti e titoli presentati per altri concorsi.

Roma, 30 giugno 1920.

Il sottosegretario di Stato per le antichità e per le belle arti:
ROSADI.

CONCORSO

al posto di professore di storia dell'arte, storia generale e bibliotecario nel R. Istituto di belle arti di Napoli

È aperto il concorso per titoli e per esame al posto di professore di storia dell'arte, storia generale e bibliotecario nel R. Istituto di belle arti di Napoli, con l'annuo stipendio iniziale di L. 6000.

I titoli, fra i quali è necessaria la laurea in lettere, dovranno comprovare il valore del candidato negli studi della storia dell'arte e della storia generale e la sua attitudine all'insegnamento delle materie stesse ed all'ufficio di bibliotecario.

A parità di condizioni sarà titolo di preferenza il diploma conseguito nelle RR. scuole di archeologia e storia dell'arte.

Si terrà anche conto della qualità di artista nei concorrenti.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento, impartito in questo tempo, il professore verrà confermato stabilmente, o pure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 2, dovranno essere presentate al Ministero dell'istruzione pubblica (Direzione generale delle antichità e belle arti) non più tardi delle ore 19 del 31 agosto 1920, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

- a) certificato di nascita dal quale risulti l'età del candidato, non inferiore ad anni 21, nè superiore ad anni 45;
- b) certificato di cittadinanza italiana;
- c) certificato di sana costituzione;
- d) certificato generale negativo del casellario giudiziale;
- e) certificato di moralità e di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;
- f) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento.

I documenti indicati alle lettere c), d), e) dovranno essere di data non anteriore al 31 maggio 1920 e quelli indicati alle lettere a), b), c), e) dovranno essere debitamente legalizzati.

È fatta eccezione al limite massimo dell'età a favore di coloro che occupano un posto di ruolo governativo; i medesimi sono anche dispensati dal produrre i documenti predetti.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco esatto dei documenti e dei titoli presentati al concorso, e dovrà in essa essere indicato l'indirizzo del candidato.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione.

È esclusa la facoltà nel concorrente di riferirsi a documenti e titoli presentati ad altre Amministrazioni per altri fini.

L'esperimento di esame consisterà in una prova orale sulle materie che sono oggetto dell'insegnamento della cattedra messa a concorso e in una discussione orale sulle norme tecniche ed amministrative sulla tenuta di una biblioteca con particolare riguardo alle biblioteche dei RR. Istituti di belle arti.

A parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi e orfani di guerra, e che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare, od infine chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Roma, 30 giugno 1920.

Il sottosegretario di Stato per le antichità e le belle arti:
ROSADI.

CONCORSO

al posto di professore di plastica della figura
nel R. Istituto di belle arti di Napoli

È aperto il concorso per titoli al posto di professore di plastica della figura nel R. Istituto di belle arti di Napoli con l'annuo stipendio iniziale di L. 7000.

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni.

In seguito al risultato dell'insegnamento, impartito in questo tempo, il professore viene confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 2, dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

- a) certificato di nascita dal quale risulti l'età del candidato, non inferiore ad anni 21, nè superiore ad anni 45;
- b) certificato di cittadinanza italiana;
- c) certificato di sana costituzione;
- d) certificato generale negativo del casellario giudiziale;
- e) certificato di moralità e di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;
- f) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento.

I documenti indicati alle lettere c), d), e), dovranno essere di data non anteriore al 31 maggio 1920 e quelli indicati alle lettere a), b), c), e), dovranno essere debitamente legalizzati.

È fatta eccezione al limite massimo dell'età a favore di coloro che occupano un posto di ruolo governativo; i medesimi sono anche dispensati dal produrre i documenti predetti.

Le domande con tutti i documenti sopra elencati dovranno essere presentate al Ministero della istruzione pubblica (Direzione generale delle antichità e belle arti) non più tardi delle ore 19 del 31 agosto 1920.

I titoli ed i lavori invece dovranno essere spediti franco di porto e di qualsiasi altra spesa, al R. Istituto di belle arti di Napoli, dove sarà giudicato il concorso, e dovranno pervenire a quell'Istituto entro il periodo di tempo stabilito per le domande.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco esatto in doppio esemplare dei documenti e dei titoli presentati al concorso, e dovrà in essa essere indicato l'indirizzo del candidato.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione.

È esclusa la facoltà nel concorrente di riferirsi a documenti e titoli presentati per altri concorsi in altri Istituti.

Roma, 30 giugno 1920.

Il sottosegretario di Stato per le antichità e le belle arti:
ROSADI.